



N 1766/15 Pra

## Tribunale di Treviso

### SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore
dott. Gianluigi Zulian	Giudice

ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.

DA

**Maurizio**

- opponente -

CONTRO

**s.p.a. in amministrazione straordinaria**

- opposta -

letti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti,

osserva

Maurizio, con istanza del 20 febbraio 2014, ha chiesto l'ammissione del proprio credito, per mancato riconoscimento della pregressa anzianità aziendale, al passivo della s.p.a esponendo di essere stato dipendente dal 29 aprile 1994 della s.r.l. e che tale rapporto di lavoro si era trasferito senza soluzione di continuità, in data primo gennaio 2010, alla s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione.

Con decreto del 27 marzo 2014 il Giudice delegato della procedura non ha ammesso il credito ritenendo il diritto non provato.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone opposizione ex art.98 L.F.

Il Fallimento si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Afferma il ricorrente che le buste paga redatte dalla società ..... s.r.l., a partire dal gennaio 2009, non tenevano in considerazione gli scatti di anzianità maturati in precedenza dal lavoratore. La società (..... riportava nelle buste paga, quale data per l'assunzione, quella del 12 gennaio 2009, nonostante il lavoratore avesse lavorato per tutto il mese di gennaio 2009 e la retribuzione fosse stata corrisposta per tutto il mese, tanto che veniva indicato nella busta paga un importo di euro 546,00 quale compenso per i giorni di lavoro del gennaio 2009 antecedenti al 12 gennaio 2009.

In data primo gennaio 2010, a seguito di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro del ricorrente era proseguito senza soluzione di continuità con la incorporante ..... , con il mantenimento in capo al lavoratore del livello e della qualifica acquisita.

Sostiene il ricorrente di avere maturato crediti nei confronti della ..... per differenza di retribuzione per mancato riconoscimento dell'anzianità aziendale dal 1994, per mancato riconoscimento dell'indennità di cassa, per differenza indennità sostitutiva del preavviso, per differenza residuo ferie, per differenze per trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi legali, per un totale di euro 49.327,25.

Ritiene il Collegio che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata.

L'assunto del ricorrente si fonda sull'erroneo presupposto di avere prestato la propria attività lavorativa, prima alle dipendenze di ..... s.r.l., poi di ..... s.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della prima nella seconda, a far data dal 29 aprile 1994 e sino al 31 maggio 2013, data del licenziamento.

Si osserva, infatti, che dall'esame della busta paga del dicembre 2008 emerge che l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente è stato il 31 dicembre 2008 mentre dall'esame della busta paga del gennaio 2009, nonché del nuovo contratto stipulato con ..... (doc.3 del ricorrente) emerge che un nuovo rapporto lavorativo, con differente qualifica, è iniziato il 12 gennaio 2009, data riportata in tutte le buste paga successive, fino al maggio 2013.

Peraltro dalla busta paga del dicembre 2008 risulta chiaramente il pagamento di tutte

le indennità di cessazione del rapporto, quali festività non godute, ferie non godute, permessi non goduti, e TFR.

La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui l'importo di euro 546,00, riportato nella busta paga di gennaio 2009, sarebbe il compenso per i primi undici giorni di lavoro è priva di pregio atteso che si tratta di "premio", come evidenziato nella causale, e che tale riconoscimento non è elemento da cui dedurre che tale somma sia stata corrisposta quale retribuzione per il lavoro svolto in detto periodo, atteso che un tale premio risulta essere stato erogato al ricorrente anche in altri periodi, sia prima che successivamente al gennaio 2009.

In ordine all'importo richiesto a titolo di indennità di cassa si deve rilevare la genericità della stessa, sfornita di qualsivoglia allegazione documentale, nonché la circostanza che in merito al riconoscimento richiesto il ricorrente non ha neanche formulato istanze istruttorie.

Risulta, infine, infondata la richiesta di ammissione della somma di euro 1.000,00 per le spese legali di procedura in quanto l'attività necessaria per predisporre e presentare la domanda di ammissione al passivo non richiede l'assistenza o la rappresentanza legale obbligatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna ..... a rifondere alla ..... s.p.a. in amministrazione straordinaria le spese processuali che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.

Treviso, 24 aprile 2015

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Dot. Manuela LOPEZ

Depositato in cancelleria

24 APR 2015

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dot. Manuela LOPEZ